

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 42

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 5,96 MW da realizzarsi nel Comune di Mesagne in località "Strizzi". Società: Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P. IVA e C.F. 02257280749.

Il giorno 7 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rela-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Solar Energy & Partners S.r.l., avente sede legale in Brindisi, contrada Strizzi C.P. 20, P. IVA e C.F. 02257280749, con nota prot. n.12183 del 10.11.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 5,96 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.385 del 12.01.2010, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società Solar Energy & Partners S.r.l. con nota del 28.01.2010 (Prot. AOO_159 n.1264 del 28.01.2010) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.3278 del 01.03.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Solar Energy & Partners S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota depositata in data 26/04/2010 e simili, trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.9339 del 15.06.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30 giugno 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.34008 del 18/06/2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- ENAC, con nota prot. n.40255 del 06.05.2010 comunica che:
 - data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
 rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto -

TARANTO, con nota prot. n.30593 del 24.06.2010, comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.11251 del 21.06.2010, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, con nota prot. n.415856 del 26.08.2010, acquisiti i pareri dei competenti organi territoriali di Forza Armata, esprime nulla osta all'installazione degli impianti in argomento, in oggetto a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di STAMADIFESA) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n.10503 del 30.06.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.10356 del 30.06.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04. per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - tutti i lavori previsti in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) che

comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;

- tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SO A OS25;
- dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione alla medesima Soprintendenza.

La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.8931 del 29.06.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.

Inoltre, rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte della Solar Energy & Partners S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società in data 01/04/2010 e registrato a Brindisi senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'I 1.12.1933. e dal D.Lgs. n. 259 del 1.08.2003;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n.10489 del 21.09.2010, comunica che l'attività di cui in progetto non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, in quanto, non inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.1982;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.3074 del 20.04.2010, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la Società dovrà inoltrare specificare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120. Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n.128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BR/LE/TA, nota prot. n.35886 del 20.04.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Si fa presente che da elaborati trasmessi dalla Società risulta che l'elettrodotto di vettoriamiento interseca rispettivamente in un punto, il Canale Galina, il Canale Ponte Grande e il Canale Pignicelle. Dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizio, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, tali attraversamenti dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva Autorizzazione onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo. Inoltre per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, in forma cartacea, ai sensi all'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, nota prot. n.15126 del 13.07.2010, comunica che le aree oggetto dell'intervento non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n.3267/23. Pertanto eventuali lavori da realizzare su dette superfici non necessitano di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 "Tagli Boschivi";
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, nota prot. n.64927 del 14.07.2010, comunica che dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, e pertanto trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non si formalizza alcun rilievo;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.7885 del 25.11.2010, comunica che relativamente al campo fotovoltaico risulta che i terreni su cui insistono gli interventi ricadono in "Zona E1 Agricola", secondo quanto riportato sul certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Mesagne. Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che:
 - l'area interessata dalla installazione del campo fotovoltaico ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;
 - in relazione al sistema geo-morfoidrogeologico, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P e da approfondimenti d'ufficio, si rileva che l'area oggetto di intervento ricade a ridosso dell'area annessa del "Canale Galina";
 - in merito ai sistemi Botanico - Vegetazione e Storico - Culturale, dagli Atlanti della Docu-

mentazione cartografica del PUTT/P, si evince che l'area non intercetta componenti del sistema.

Relativamente al cavidotto e alla sottostazione di trasformazione, dalla documentazione trasmessa, risulta che il cavidotto insiste sui territori dei comuni di Mesagne e Brindisi e il suo percorso si svolge quasi completamente lungo strade esistenti, mentre la cabina insiste su un fondo privato in territorio di Brindisi. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che:

- il percorso del cavidotto ricade quasi completamente in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T./P, mentre per un tratto esso intercetta un ATE di tipo "C" di valore "distinguibile", caratterizzato dalla presenza della "Masseria Torre Mozza";
- in relazione al sistema geo-morfoidrogeologico, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P e da approfondimenti d'ufficio, si rileva che il percorso del cavidotto intercetta il "Canale Galina", attraversandolo sotto strada sopraelevata esistente. Tale corso d'acqua risulta inserito negli elenchi delle Acque Pubbliche della provincia di Brindisi e pertanto è oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del Dlgs n. 42/2004;
- in merito ai sistemi Botanico - Vegetazionale e Storico - Culturale, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P, si evince che il cavidotto non intercetta componenti del sistema.

Per quanto esposto relativamente all'intervento proposto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

- non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
- sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone presenti nelle aree circostanti.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto, ed inoltre il ripristino, qualora fossero pre-

sentì, delle murature a secco a ridosso della strada.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, nota prot. n.4103 del 30.06.2010, rileva che il percorso del cavidotto di MT interferisce con il canale "Galina", con il canale "Ponte Grande" nonché con un affluente di quest'ultimo. Per detti attraversamenti esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta proponente dovrà farne esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva. Per quanto sopra il presente parere non autorizza l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera del predetto cavidotto;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n.84021 del 29.06.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere, purché questo avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - attraversamento della condotta di diramazione "Ceglie M.ca - Brindisi" (DN 300 in cemento) e quella a servizio dei "Pozzi Acquaro" avvenga in sottopasso alle stesse con un franco di almeno 50 cm dalla generatrice inferiore della condotta;
 - siano posti in essere le protezioni e le segnalazioni del corretto posizionamento dell'elettrodotto, al fine di prevenire, in occasione di lavori sulle condotte ed in vicinanza dei cavi, contatti accidentali con gli stessi;
 - codesta Società stipuli apposito atto di convenzione con la Direzione Acquisti, Logistica e Contratti Area Patrimonio ed Espropriazioni di Acquedotto Pugliese Spa con sede in Bari;
 - codesta Società effettui un sopralluogo preventivo congiunto da effettuare con i tecnici di questo ufficio, all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze. Codesta Società dovrà, pertanto, comunicare la data di inizio lavori e contattare preliminarmente il Responsabile della Manutenzione delle Reti Idriche e Fognanti;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.8493 del 29.06.2010, rileva che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da ela-

borati progettuali, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:

- ritiene per quanto di propria competenza che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi, così come si evince dagli elaborati integrativi progettuali trasmessi con la nota trasmessa in data 29/06/2010, siano compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
- lo scavo del tracciato del cavidotto di progetto sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto dello stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 75 metri dal ciglio morfologico dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento;
- alcun intervento di progetto venga realizzato all'interno dell'area denominata dagli elaborati progettuali come fascia di rispetto al canale "Galina" per una distanza di 150 metri dalla sponda", così come riportato nelle Tavole "3", "8" e "16" trasmessi in data 29/06/2010;
- il cavidotto sia posizionato, con riferimento alla modalità di attraversamento del reticolo idrografico mediante la perforazione teleguidata interrata, ad una profondità, rispetto al fondo alveo del canale defluente, non inferiore a quella valutata negli elaborati progettuali, garantendo, inoltre, un metro di franco;
- ASL BR, nota prot. n.41871 del 28.06.2010, esprime parere di massima favorevole a condizione che:
 - vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 - vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi, nota prot. n.31828 del 29.06.2010, esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse, con rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla LR. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio

alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;

- siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
- la pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detergenti;
- la pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;
- la recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un numero congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione;
- TERNA S.p.A., nota prot. n.8871 del 20.06.2010, comunica il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione è rispondente ai requisiti tecnici della RTN con la seguente prescrizione. Si invita la società a valutare, in prossimità della stazione elettrica RTN di Brindisi Pignicelle, un diverso percorso per il cavo di utenza a 150 kV, evitando di posizionare il cavidotto in adiacenza della recinzione della stazione RTN di "Brindisi Pignicelle";
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n.3341 del 25/06/2010, esprime parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento e che interferiscono con la linea Taranto - Brindisi con un attraversamento in corrispondenza del Km 62+740. Si precisa che l'autorizzazione all'esecuzione della citata interferenza è stata già acquisita dalla Società WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l., facente parte del Gruppo imprenditoriale SOLAR ENERGY S.r.l. (comunicazione con nota del 15 Aprile 2010) per altro progetto; tale autorizzazione è stata emessa a seguito del completamento della relativa istruttoria, con conclusiva stipula della convenzione n.14/2008 tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A. A quanto stabilito nella citata convenzione si rimanda per la disciplina di utilizzo del cavidotto per i progetti che utilizzeranno l'attraversamento in argomento. Si precisa, comunque, che nella realizzazione di tutte le opere non dovrà essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

Riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali si fa presente che ogni procedura di acquisizione

coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);

- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia: in merito a tale parere, considerato che la Società Solar Energy & Partners S.r.l., oltre all'istanza in oggetto, ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica per altri due parchi fotovoltaici denominati "Strizzi" e "Bitonda" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in data 03.05.2010 con nota prot. n.6902, la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo chiedeva alla Provincia di Brindisi un parere "complessivo" circa l'eventuale assoggettabilità a VIA dei tre impianti, aventi un unico punto di connessione elettrica alla RTN ed una potenza complessiva di 25,84 MW;
- la Provincia di Brindisi, a tale richiesta rispondeva, con nota prot. n.56693 del 18.06.2010, che *"tali impianti ricadono nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di VIA di cui alla L.R. n.11/01 e s.m.i., D.Lgs. n.4/08 e Legge n.99/09 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i."*;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO_159 del 05.08.2010, trasmetteva a tutte le Province interessate, ivi compresa la Provincia di Brindisi, precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.77047 del 09.09.2010, comunicava che in *"riscontro alla nota del 04/08/2010 ricevuta dalla Società ed acquisita agli atti in data 07/09/2010 con prot. n.76249, con la quale è stata presentata la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA"* si dovrà presentare documentazione integrativa;
- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.15034 del 20.10.2010, comunicava alla Provincia che si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianto in

oggetto in quanto ritenuto distinto e a sé stante rispetto agli altri presentati dalla Società, come peraltro confermato dalla stessa Provincia con nota prot. n.97489 del 9/11/2010;

- con tale ultima nota, la Provincia di Brindisi ribadiva che *"i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a VIA, in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09"*; tale posizione, oltre a non aggiungere ulteriori elementi di valutazione ai fini del procedimento, risulta comunque superata dalla nota prot. AOO_159 n.15673 del 05/11/2010 con la quale la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha fornito alla Provincia di Brindisi ampia disamina giuridica atta a dimostrare la non applicabilità ai progetti di impianti fotovoltaici, presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 18.10.2010, della soglia di 1 MW quale limite al di sopra del quale gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nel territorio regionale. Nella stessa nota il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha evidenziato come la Provincia di Brindisi non abbia ravvisato alcun elemento oggettivo o soggettivo, né eventuali profili di connessione, desunti dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzativo del quale la Provincia medesima è stata parte necessaria, che impongano la valutazione unitaria dei due progetti presentati dalla Società Solar Energy & Partners S.r.l.. Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento in questione e l'imminente rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti, con nota prot. n.16680 del 26 novembre 2010, la chiusura della Conferenza di Servizi.
- in data 14 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Solar Energy & Partners S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n.12241 e della Convenzione unilaterale al repertorio n.12242.

Rilevato che:

- l'Amministratore Unico della Società Solar Energy & Partners S.r.l. trasmetteva con note del 22.02.2010 (Prot. AOO_159 del 22.02.2010 n.2875 e n.2877) dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico nonché atto di accordo con la Società Wind Energy & Partners S.r.l. in cui la stessa concede l'utilizzo della propria condotta, predisposta per l'elettrodotto interrato, ai fini della connessione al proprio parco eolico;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 5,96 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi";
 e delle seguenti opere connesse:
 - cavidotto MT interrato a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione elettrica 150/20 KV;
 - sottostazione elettrica 150/20 KV;
 - cavidotto AT interrato a 150 KV per il collegamento della sottostazione elettrica 150/20 KV

alla Stazione Elettrica 380/150 KV "Brindisi-Pignicelle";

- in data 14 dicembre 2010, in occasione della seconda convocazione a causa della precedente assenza del Comune, sono stati sottoscritti in forma unilaterale tra la Regione Puglia e la Società Solar Energy & Partners S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 che l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto a registrare rispettivamente al repertorio n.12241 e al repertorio n. 12242;
- l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 42 del 7 Febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 5,95 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P.IVA e C.F. 02257280749 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 5,96 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi";

e delle seguenti opere connesse:

➤cavidotto MT interrato a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione elettrica 150/20 KV;

➤sottostazione elettrica 150/20 KV;

➤cavidotto AT interrato a 150 KV per il collegamento della sottostazione elettrica 150/20 KV alla Stazione Elettrica 380/150 KV "Brindisi-Pignicelle".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Solar Energy & Partners S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avve-

nuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001

è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Mesagne (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 febbraio 2011, n. 44

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,492 MW da realizzarsi nel Comune di Corato in località "Tingo Tingo". Società: Molino Casillo S.p.A. con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721.

Il giorno 10 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla